



Regolamento per il funzionamento del Collegio di disciplina e per l'istruzione del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e dei ricercatori universitari dell'Università degli studi di Napoli "L'Orientale"

Emanato con D.R.n.04 del 08.01.2026 e affisso all'albo di ateneo al n. prot. 13 del 09.01.2026

Articolo 1 - Oggetto

Il presente Regolamento stabilisce le modalità di funzionamento del Collegio di disciplina e di istruzione del procedimento disciplinare a carico dei/delle professori/esse e dei/delle ricercatori/ricercastrici universitari a tempo indeterminato e determinato.

Articolo 2 - Composizione del Collegio di disciplina

1. Ai sensi dell'art. 31 e 32 dello Statuto, è istituito il Collegio di disciplina con il compito di svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico dei professori/esse e ricercatori/ricercastrici universitari a tempo indeterminato e determinato, e di esprimere in merito parere vincolante con riguardo ai fatti che possono dar luogo all'irrogazione delle sanzioni più gravi della censura.

2. Il Collegio di disciplina è composto da cinque componenti effettivi di cui tre professori/esse ordinari in regime di tempo pieno, un professori/esse associati e un ricercatori/ricercastrici a tempo indeterminato in regime di tempo pieno (in caso di assenza, di indisponibilità o di incompatibilità, questi ultimi potranno essere sostituiti da ricercatori a tempo determinato di tipo A e B, purché con ancora due anni di contratto da svolgere);

3 I componenti sono designati dal Rettore, previo parere del Senato Accademico, Nel decreto rettorale di istituzione del Collegio sono indicati anche tre membri supplenti, uno per ogni categoria, i quali subentrano nelle ipotesi di impedimento, astensione e/ o ricusazione di un componente effettivo. Il/la Presidente è scelto dal Collegio nella sua integrale composizione, nell'apposita riunione di primo insediamento di cui al successivo articolo 4 tra i professori di prima fascia in esso presenti. Spetta al Presidente, convocare il Collegio e organizzarne i lavori.

4. I/le componenti del Collegio non possono far parte del Senato Accademico, del Consiglio di amministrazione, del Nucleo di valutazione, essere Direttori di Dipartimento. Durano in carica tre anni e non possono essere riconfermati. La partecipazione al Collegio non dà luogo a corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborso spese. Il componente del Collegio che non partecipa a tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto.

5. Ciascun componente ha l'obbligo di astenersi e viene sostituito dal relativo membro supplente nei seguenti casi:

- a) presenza di legami di parentela, affinità fino al quarto grado, coniugio o convivenza con il professore/essa o ricercatore/ricercatrice sottoposto a procedimento disciplinare;
- b) stabili rapporti di collaborazione scientifica o professionale con il professore/essa o ricercatore/ricercatrice sottoposto a procedimento disciplinare;
- c) grave e notoria inimicizia o conflitto personale con il professore/essa o ricercatore/ricercatrice sottoposto a procedimento disciplinare;
- d) nel caso appartenga allo stesso dipartimento del professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;
- e) nel caso in cui un componente del Collegio sia testimone dei fatti oggetto del procedimento disciplinare.

6. È in facoltà del/della docente sottoposto a procedimento disciplinare proporre istanza di ricusazione di uno dei componenti della sezione del Collegio per le ragioni di cui al comma 6, entro due giorni dal ricevimento della contestazione degli addebiti.

7. Sull'istanza di ricusazione o sulla richiesta di astensione si pronuncia il Rettore.

8. In caso di astensione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal professore/essa ordinario più anziano in ruolo.

9. La partecipazione al Collegio è un dovere d'ufficio.

10. Il Collegio dura in carica 3 anni e il mandato non è rinnovabile

Articolo 3 – Funzionamento del Collegio di disciplina

1. Il Collegio opera nel rispetto del contraddittorio, con la garanzia del diritto di difesa, in applicazione del principio del giudizio tra pari con la presenza di componenti di qualifica almeno pari a quella del soggetto sottoposto al provvedimento: Il Collegio, pertanto esso opera nelle seguenti composizioni/sezioni:

- a) tre professori ordinari, in caso di procedimenti attivati nei confronti di professori ordinari;
- b) due professori ordinari ed un professore associato, in caso di procedimenti attivati nei confronti di professori associati;
- c) un professore ordinario, un professore associato ed un ricercatore, in caso di procedimenti attivati nei confronti di ricercatori.

2. Le delibere del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti e, in caso di parità di voti, prevale la sanzione più favorevole al docente sottoposto a procedimento disciplinare.

3. Le riunioni del Collegio si svolgono secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, anche per via telematica che consenta comunque il collegamento contemporaneo dei partecipanti.

4. Il Collegio prosegue la propria attività fino alla trasmissione degli atti al Consiglio di Amministrazione con la stessa composizione della prima seduta, fatta salva l'ipotesi di sopraggiunto impedimento o assenza di uno dei componenti effettivi. In tal caso, quando, a giudizio del Presidente del Collegio, l'impedimento o l'assenza sono incompatibili con i termini

di definizione dell'istruttoria, al componente effettivo subentra il relativo membro supplente ed il Collegio prosegue nella nuova composizione fino alla conclusione dei lavori. In caso di astensione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal suo Vicario.

Articolo 4 - Modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni

1. La prima convocazione del Collegio, dopo la designazione dei membri, viene fatta dal Rettore o da un suo delegato.
2. Nella prima seduta viene scelto il/la Presidente tra i professori/esse di prima fascia, il quale rappresenta l'organo, convoca il Collegio ed organizza i lavori. Assume altresì, la funzione di Presidente vicario il/la Decano del Collegio, il quale interviene nei casi di indisponibilità, incompatibilità o conflitto di interessi regolati da questo Regolamento.
3. Tutti i membri del Collegio sono tenuti al segreto d'ufficio ed al rispetto della normativa in materia di privacy.
4. Per la validità delle riunioni di ciascuna Sezione del Collegio è richiesta la presenza di tutti i membri effettivi ed in caso di astensione, impedimento o incompatibilità di uno di essi, di quella del membro supplente.
5. Il Collegio svolge la propria attività con il supporto del competente ufficio dell'amministrazione centrale.
6. Le riunioni delle Sezioni del Collegio non sono pubbliche.
7. Delle riunioni del Collegio si stende apposito verbale; le funzioni di Segretario verbalizzante sono assunte dal componente più giovane nel ruolo della relativa Sezione.
I verbali, letti ed approvati da tutti i componenti sono assunti al protocollo riservato e sono conservati, al termine del procedimento, a cura dell'ufficio di supporto del Collegio.

Articolo 5 - Le fasi del procedimento disciplinare di competenza del Rettore

1. L'iniziativa dell'azione disciplinare nei confronti dei professori/esse e ricercatori/ricercatrici spetta al Rettore, d'ufficio o su segnalazione da parte di soggetti interni o esterni all'Università. Qualora il procedimento disciplinare riguardi il Rettore, l'iniziativa dell'azione disciplinare e le altre funzioni connesse competono al decano di Ateneo.
2. Il Rettore, venuto a conoscenza di fatti che configurino illeciti disciplinari, per i quali sia prevista l'irrogazione della sanzione della censura ai sensi dell'articolo 88 del vigente R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, avvia tempestivamente la fase istruttoria e comunque non oltre 30 giorni dalla piena conoscenza dei fatti, eventualmente avvalendosi di propri delegati, provvede alla contestazione dell'illecito disciplinare, mediante lettera raccomandata 1, a mano con rilascio di ricevuta, o ove possibile a mezzo pec all'interessato, e fissa un termine perentorio non inferiore a cinque giorni, rispetto alla contestazione ricevuta dal docente, per la sua audizione. nonché un termine, non superiore a 10 giorni rispetto alla contestazione ricevuta dal docente dalla per la presentazione da parte dell'interessato di proprie giustificazioni.

Al docente, soggetto a procedimento disciplinare, è riconosciuto il diritto di farsi assistere da un difensore di fiducia anche nel giorno stabilito per l'audizione.

3. Il Rettore, al termine della fase istruttoria, dopo aver udito il docente sottoposto all'azione disciplinare e l'eventuale denunciante, entro trenta giorni dalla data di audizione e/o dal termine della presentazione delle giustificazioni se presentate, procede all'irrogazione della sanzione oppure decreta l'archiviazione del procedimento. Entro il suddetto termine il provvedimento del Rettore deve essere comunicato al docente interessato, con le stesse modalità di cui al comma 2.

4. Il provvedimento sarà poi inserito nel fascicolo personale dell'interessato

Art .6 - Procedimento di competenza del collegio di disciplina

1. Qualora si tratti di un fatto che può dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del R. D. 31 agosto 1933, n. 1592, e cioè:

- a. la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno;
- b. la revocazione;
- c. la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni;
- d. la destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni,

il Rettore, entro trenta giorni dalla piena conoscenza del fatto, comunica all'interessato l'avvio del procedimento disciplinare e contestualmente invia allo stesso la contestazione degli addebiti, che deve contenere:

- una dettagliata descrizione dei fatti oggetto di contestazione;
- le violazioni addebitate;
- il diritto di accedere agli atti che lo riguardano e l'ufficio presso il quale prendere visione degli atti e/o estrarre copia, nel rispetto delle disposizioni in materia di diritto di accesso.

2. Contestualmente, il Rettore trasmette gli atti del procedimento al collegio di disciplina, formulando una motivata proposta di sanzione.

3. Il collegio di disciplina, non appena ricevuti gli atti e la motivata proposta da parte del Rettore, è tempestivamente convocato dal Presidente, e, esaminati gli atti, provvede, con raccomandata 1 o consegna in mani proprie all'interessato con rilascio di ricevuta, o tramite PEC, qualora possibile, alla convocazione a difesa del docente, che deve contenere:

- i fatti già contestati con la specificazione delle norme che si assumono violate;
- la fissazione di un termine, non inferiore a dieci giorni liberi successivi al ricevimento della convocazione, per l'audizione del docente e la presentazione di proprie deduzioni;
- la comunicazione in ordine alla possibilità di farsi assistere, in sede di audizione disciplinare, da un difensore di fiducia nonché, nel caso in cui il docente non intenda presentarsi, la possibilità di inviare entro il termine non inferiore a 15 gg dalla convocazione una memoria scritta, con la precisazione che, in ogni caso, il collegio procederà a espletare le proprie funzioni. Della comunicazione della convocazione viene data notizia anche al Rettore in quale ha facoltà di partecipare all'audizione personalmente o tramite un suo delegato.

4 Il collegio può decidere di acquisire ulteriori elementi istruttori e stabilire un supplemento di istruttoria, avvalendosi della possibilità di sospensione del procedimento di cui all'articolo 10,

comma 5, legge 30 dicembre 2010, n. 240. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio. Nelle ipotesi in cui il collegio ritenga, in fase istruttoria, di disporre l'audizione di eventuali testimoni o esperti in relazione ai fatti contestati, si dovrà redigere apposito verbale che dovrà essere da essi sottoscritto.

5. Il collegio ascolta le difese del/della docente sottoposto all'azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia e redige separato verbale. Quindi, udito il Rettore o un suo delegato, valutata ogni risultanza istruttoria, entro trenta giorni, successivi alla audizione deve concludere i propri lavori con la trasmissione degli atti al Consiglio di amministrazione, unitamente a un proprio parere vincolante sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare. Il parere deve essere ampiamente motivato in relazione a entrambi gli aspetti affrontati e potrà indicare la necessità di applicazione di una sanzione disciplinare ovvero l'archiviazione del procedimento. Le delibere del collegio sono assunte a maggioranza dei componenti.

6. Qualora, all'esito della audizione il Collegio ritenga che la sanzione proporzionata ai fatti accertati sia la censura, restituisce gli atti al Rettore formulando un parere motivato.

7. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere da parte del collegio di disciplina, il Consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, delibera infliggendo la sanzione ovvero disponendo l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina, e il Rettore provvede con proprio decreto a dare immediata esecuzione alla delibera che verrà notificata all'interessato nonché trasmessa ai servizi amministrativi per gli adempimenti di competenza. La delibera non è resa pubblica.

8. Nel caso in cui si verifichi una delle cause di astensione di cui all'articolo 2, del presente regolamento nei confronti di uno o più consiglieri, questi ultimi non partecipano alla votazione.

9. Il procedimento si estingue laddove la decisione del Consiglio di amministrazione non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso.

Art. 7 - Infrazioni disciplinari

1. Ai sensi dell'articolo 88 del R. D. 31 agosto 1933, n. 1592, ai fini dell'irrogazione della sanzione della censura, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

a) mancanza ai doveri d'ufficio

b) irregolare condotta.

2. Ai sensi dell'articolo 89 del R. D. 31 agosto 1933, n. 1592, ai fini dell'irrogazione di sanzioni superiori alla censura, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

a) grave insubordinazione

b) abituale mancanza ai doveri d'ufficio

c) abituale irregolarità di condotta

d) atti in genere, che comunque ledano la dignità o l'onore del/della professore/essa.

Art. 8 - Sanzioni disciplinari

1. Al personale docente si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 87 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, che sono:

a) la censura scritta. La censura è una dichiarazione di biasimo inflitta dal Rettore per mancanza ai doveri di ufficio o per irregolare condotta, quando i fatti non costituiscano una grave insubordinazione e non siano tali da ledere la dignità e l'onore del professore/essa o del ricercatore/ricercastrice.

b) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un massimo di un anno, applicabile nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) del precedente articolo 8. La sospensione dal servizio comporta per tutta la sua durata la perdita degli emolumenti, nonché la perdita ad ogni effetto di legge dell'anzianità di servizio. Il/la professore/essa o il ricercatore/ricercastrice che sia incorso in tale sanzione non può per i successivi dieci anni solari accedere alle cariche accademiche di Rettore, di Direttore di Dipartimento o rivestire cariche la cui nomina è di pertinenza del Rettore. e non può esser proposto per il conferimento del titolo di professore/essa emerito/a.

c) la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni, una sanzione espulsiva applicabile alle stesse mancanze già indicate alla precedente lettera b) ma per ipotesi di maggiore gravità.

2. Le sanzioni inflitte devono essere adeguate e proporzionate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze che hanno concorso a determinare l'infrazione. Le sanzioni sono graduate, altresì, in relazione: al grado di disservizio o di lesione della dignità e della credibilità della funzione docente; - all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; alle responsabilità derivanti dalla funzione esercitata.

3. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con l'irrogazione di una sanzione, il Rettore provvede con proprio decreto a dare immediata esecuzione alla relativa delibera.

4. Qualora la sanzione consista nella sospensione dall'ufficio, il relativo periodo non è computabile ai fini dell'anzianità di servizio.

5. L'irrogazione della sanzione non solleva il professore/essa o il ricercatore/ricercastrice da eventuali responsabilità di altro genere nelle quali sia incorso.

Art 9- Rapporti con il processo penale e sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

1. Ai sensi dell'articolo 117 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, qualora sia iniziata l'azione penale a carico del docente per i medesimi fatti che sono oggetto del procedimento disciplinare, quest'ultimo non può essere promosso sino al termine del processo penale e, se già avviato, dev'essere sospeso. E fatto salvo quanto previsto dalla legge 27 marzo 2001, n. 97.

2. Il procedimento disciplinare, sospeso è riattivato entro 30 giorni da quando l'Ateneo riceve notizia della sentenza definitiva.

3. Gli effetti del giudicato penale nel giudizio disciplinare sono disciplinati dall'art. 653 c.p.p.2.

4. Il Rettore può disporre la sospensione cautelare dal servizio per il/la docente ricercatore/ricercastrice sottoposto a procedimento penale, tenuto conto della natura del reato

o della sua particolare gravità. Gli effetti del giudicato penale nel procedimento disciplinare a carico del/la il/la docente sono previsti dall'articolo 653 c.p.p.

5. Restano fermi gli adempimenti di cui agli articoli 331 c.p.p. e 52 e 53 del codice di giustizia contabile.

**Art. 10 - Ipotesi di sospensione dei termini del procedimento ai sensi dell'art 10 co. 5 del RD
31 agosto 1933, n. 1592 e altri termini**

1. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento.

2. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a 60 giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori.

3. Il termine è inoltre sospeso nei periodi dal 10 al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio successivo.

Art. 11 - Disposizioni finali di rinvio e disciplina transitoria

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'affissione all'Albo dell'Ateneo e si applica ai procedimenti per i fatti in cui il Rettore sia venuto a conoscenza dopo l'entrata in vigore dello stesso.